

Enea: prima scadenza 2024 in arrivo

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Superbonus e DL 39/2024: tutte le nuove regole e lo stato dell'arte dei bonus edilizi

Scopri di più

La **comunicazione Enea** per gli interventi edilizi di **eco bonus, bonus casa e bonus mobili ultimati dall'1.1.2024 al 26.1.2024** deve essere **trasmessa** entro il prossimo **25.4.2024**. Ciò in ragione del fatto che **l'attivazione *on line* del portale Enea 2024 è avvenuta in data 26.1.2024** e, di conseguenza, i **90 giorni** utili per la trasmissione **sono scattati da tale data**.

Invece, per i medesimi interventi **ultimati dal 27.1.2024**, ritorna a essere **applicabile la regola *standard***, secondo cui la comunicazione va trasmessa entro **90 giorni dalla data di fine lavori**.

Le conseguenze dell'**omessa** comunicazione Enea **possono essere diverse a seconda della tipologia dell'agevolazione** fiscale che si intende sfruttare.

Per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** e per quelli rientranti nell'ambito del **bonus mobili**, non vi sono dubbi sul fatto che la comunicazione in esame, sebbene obbligatoria, **non sia un presupposto indispensabile per la fruizione del beneficio fiscale**. L'omissione, dunque, comporta al più l'applicazione di una **sanzione** in misura fissa e **mai il venir meno del diritto a fruire della detrazione**.

Per gli interventi di **riqualificazione energetica**, invece, l'invio dei dati all'Enea rappresenta storicamente un **presupposto essenziale** per beneficiare del bonus fiscale. Senonché, la **Corte di cassazione** con la recente **sentenza n. 7657/2024** ha stabilito che **l'omessa presentazione della comunicazione all'Enea non determina la decadenza della detrazione del 50/65%** prevista **per gli interventi eco bonus**, sconfessando così l'orientamento da sempre sostenuto dall'Agenzia delle entrate **che ammette al massimo l'utilizzo della remissione *in bonis***, di cui all'[articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#), **per sanare la dimenticanza**.

A parere della Suprema Corte, infatti, la decadenza dall'agevolazione ***“non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria”*** e nemmeno dalla lettera ***“dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007”***. In aggiunta, ***“la comunicazione Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico”***.

La sentenza precisa, poi, che resta **estranea** *“alla decisione della presenta controversia, con riferimento al periodo di riferimento dei costi sostenuti, ogni ulteriore considerazione sui successivi interventi normativi”* ex articoli 119 e 121, comma 2, D.L. 34/2020 *“ed alle rispettive disposizioni attuative”*.

Va tenuto conto che, in passato, una parte della **giurisprudenza di merito** aveva già attribuito valenza **non decadenziale** alla comunicazione Enea **in materia di eco bonus**. A tal proposito si ricordano:

- la **CTR di Milano** con sentenza n. 853/19/2015, sentenza n. 2181/19/2018 e sentenza n. 5330/9/2018;
- la **CTR della Toscana** con sentenza n. 790/5/2020;
- la **CTP di Lecce** con sentenza n. 179/01/2018.

Ad ogni modo, come anticipato, **l'omessa comunicazione Enea entro i 90 giorni** dalla fine lavori può essere **certamente sanata** attraverso l'istituto della **remissione in bonis**. A tal fine è necessario che il contribuente:

- abbia i **requisiti sostanziali** richiesti dalle norme di riferimento;
- **effettui** la **comunicazione** Enea entro il termine di presentazione della **prima dichiarazione dei redditi utile**;
- versi contestualmente tramite modello F24 l'importo della **sanzione di 250 euro**, senza possibilità di avvalersi della compensazione (**codice tributo “8114”**).

Si ricorda, infine, che il portale Enea è raggiungibile all'indirizzo internet <https://bonusfiscali.enea.it/>. Per la compilazione e l'invio della Comunicazione è necessario effettuare l'**accesso** mediante **Spid** oppure **Carta di Identità Elettronica**.